



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

SESTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche per l'istruzione, la formazione ed il lavoro, politiche per la ricerca;
politiche per la cultura, il turismo e lo sport)

Progetto di legge regionale n. 219 relativo a:

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11
"SVILUPPO E SOSTENIBILITA' DEL TURISMO VENETO"

**Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo
49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto**

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:

PROGETTO DI LEGGE N. 219
di iniziativa della Giunta regionale

Licenziato il 26 luglio 2023 nella seduta n. 100
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	39	33		6
Maggioranza richiesta	21			

Incaricata di relazionare in Aula la Consigliera Francesca SCATTO

Incaricata di relazionare in aula la Consigliera Vanessa CAMANI
(relazione di minoranza)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 219

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 21/DDL del 20 luglio 2023)

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11
“SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”**

Testo licenziato dalla Sesta Commissione consiliare nella seduta del 26 luglio
2023

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11
“SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”**

Relazione:

Nel Veneto, l'intermediazione turistica riguardante la vendita di pacchetti turistici ai viaggiatori, rientra nell'attività riservata alle agenzie di viaggio e turismo.

Si ricorda infatti che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, è agenzia di viaggio l'impresa che rientra nella definizione di organizzatore di viaggi o di venditore di pacchetti turistici di cui alle lettere i) ed l) del comma 1 dell'articolo 33 dell'Allegato 1 del D.Lgs.n.79/2011, “Codice del Turismo”, come modificato dal D.Lgs.n.62/2018, pubblicato nella G.U. n.129 del 6.6.2018.

L'attività di agenzia di viaggio deve possedere tutti i requisiti previsti all'articolo 37 della L.R.n.11/2013 che il titolare è tenuto a dichiarare alla Regione nel modello di Scia per apertura di agenzia di viaggio o nel modello di comunicazione di trasferimento di sede dell'agenzia di viaggio.

Si precisa che, al fine di consentire l'attività di agenzia di viaggio, allo stato l'articolo 37 della L.R. n.11/2013, fra i requisiti, richiede nel Veneto un ufficio aperto al pubblico con destinazione d'uso direzionale o commerciale. Pertanto attualmente l'attività di agenzia di viaggio non può essere svolta nell'esclusiva modalità on line.

Il Veneto ha registrato una diminuzione del numero di agenzie di viaggio iscritte negli elenchi regionali. In particolare durante il periodo dell'emergenza COVID esse sono scese drasticamente dal numero di 1.175 alla data del 30 giugno 2020 al numero di 1064 alla data del 31 dicembre 2021.

La riduzione del numero di agenzie di viaggio successivamente è stata più contenuta: alla data del 31 dicembre 2022 il numero di agenzie di viaggio iscritte negli elenchi regionali è risultato infatti pari a 1042.

Negli ultimi anni alcune Regioni italiane - Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Puglia ed Abruzzo - hanno disciplinato l'attività delle agenzie di viaggio solo on line, escludendo la necessità di un ufficio aperto al pubblico, con conseguente riduzione dei costi di esercizio e di investimento per le suddette agenzie.

Con la presente proposta legislativa si intende pertanto colmare il vuoto legislativo che interessa il fenomeno dell'attività di agenzia di viaggio e turismo svolta nella sola modalità on line.

A tal fine si propongono modifiche alla L.R.n.11/2013 per consentire che le agenzie possano in Veneto operare anche esclusivamente nella forma virtuale.

L'articolo 1 del disegno di legge modifica dunque l'articolo 37 comma 4, lettera c) della L.R. n.11/2013, consentendo la modalità di esercizio dell'attività solo on line alle agenzie di viaggio, con ciò esonerandole dal requisito dell'ufficio aperto al pubblico con destinazione d'uso direzionale o commerciale, fermi restando tutti gli altri requisiti previsti dal citato articolo 37.

Ulteriormente, il disegno di legge apporta una modifica anche all'articolo 49 (“Violazioni e sanzioni amministrative”) della legge regionale 14 giugno 2013, n.

11, per prevedere, quanto al caso dell'agenzia di viaggio e turismo operante esclusivamente on line, sia il Comune in cui questa ha sede legale a svolgere la vigilanza sulla stessa accertando le violazioni, applicando le sanzioni ed introitando le somme.

A tal fine l'articolo 2 della proposta legislativa inserisce, dopo il comma 6 dell'articolo 49 della L.R.n.11/2013, il comma 6 bis con cui si dispone che per le agenzie di viaggio e turismo operanti esclusivamente in modalità on line, l'attività di vigilanza, accertamento delle violazioni, applicazione delle conseguenti sanzioni e acquisizione delle somme sia svolta dal Comune in cui queste abbiano sede legale.

L'articolo 3 del disegno di legge propone la clausola di neutralità finanziaria, disponendo che all'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

L'articolo 4 del disegno di legge dispone la sua entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Sulla proposta di legge la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 26 luglio 2023, ha espresso a maggioranza parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

Hanno votato a favore i seguenti consiglieri, rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta per Salvini Premier (Corsi e Favero con delega Cestari), Zaia Presidente (Cestaro; Giacomini; Scatto; Vianello, Villanova e Cavinato), Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni (Razzolini e Pavanetto), Forza Italia Berlusconi – Autonomia per il Veneto (Bozza).

Si sono astenuti i consiglieri rappresentanti del gruppo consiliare: Partito Democratico Veneto (Camani e Zottis).

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11
“SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”**

**Art. 1 - Modifica all'articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.**

1. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, dopo le parole: “*sede principale o secondaria*” sono inserite le seguenti: “, *qualora l'agenzia di viaggio e turismo non operi esclusivamente in modalità on line*”.

**Art. 2 - Modifica all'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.**

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, è inserito il seguente comma:

“*6 bis. Nel caso di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line, le funzioni di cui al comma 6 sono attribuite al Comune nel cui territorio l'agenzia ha sede legale.*”.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".....	4
Art. 2 - Modifica all'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".....	4
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.	4
Art. 4 - Entrata in vigore.....	4